



CITTA' DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA N. 1356

Stresa, li 20.07.2012

IL SINDACO

Considerato che nel periodo estivo viene rilevata una sensibile riduzione della portata dalle sorgenti e dai pozzi che alimentano i serbatoi dell'acquedotto;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire possibili interruzioni dell'erogazione dell'acqua potabile, con grave disagio alle popolazioni, nonché pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Ritenuto che il consumo di acqua per l'innaffiatura di orti, giardini, lavaggio privato di automobili, ecc. aggrava tale difficoltà a danno delle indispensabili necessità domestiche e lavorative;

Vista la richiesta di emissione di ordinanza per l'utilizzo dell'acqua potabile avanzata da Acqua Novara VCO s.p.a. con nota prot. n. 9380 del 02.07.2012, finalizzata alla limitazione dell'uso di acqua potabile durante le ore diurne (7,00-22,00) ai soli fini domestici per gli insediamenti di civile abitazione ed ai cicli di lavorazione e di manutenzione negli insediamenti produttivi industriali ed artigianali, con divieto di irrigazione di orti e giardini o di utilizzo per qualsiasi altro scopo che non sia quello idropotabile;

Rilevato che la legge 20 maggio 2003 n. 116 di conversione del D.L. 31 marzo 2003 n. 50 con l'aggiunto art. 1 quarter, 5° comma, integra la disciplina della potestà sanzionatoria amministrativa conferita ai Comuni ed alle Province dall'ordinamento;

Visto che già con l'art. 16 della legge n. 3 del 2003, che ha introdotto l'art. 7 bis nel Testo Unico dell'ordinamento Comunale, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 per inosservanza dell'Ordinanza Sindacale;

Visto l'art. 2 della Legge 36/1994, recepito nel Codice dell'Ambiente;

Visto che in base all'evidenziato 5° comma dell'art. 1 quarter la predetta sanzione si applica anche alle violazioni alle ordinanze sindacali;

Visto l'art. 50 del TUEL 267/2000;

ORDINA

1. Di limitare l'uso di acqua potabile durante le ore diurne (7,00-22,00) ai soli fini domestici per gli insediamenti di civile abitazione ed ai cicli di lavorazione e di manutenzione negli insediamenti produttivi industriali ed artigianali, fino al 15 settembre 2012
2. Di vietare pertanto fino al 15 settembre 2012 l'utilizzo dell'acqua proveniente dal civico acquedotto per scopi diversi da quello potabile e domestico, quali l'irrigazione di orti, giardini, colture agricole, prati, per lavare veicoli, ecc.;
3. Agli agenti di Polizia Municipale di vigilare affinché venga rispettata la presente ordinanza e di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da Euro 25,00 a Euro 500,00 per inosservanza della presente Ordinanza fatte salve più gravi sanzioni di carattere penale che potranno essere riscontrate nel corso delle verifiche;
4. Che la presente Ordinanza non si applichi alle attività con licenza di autolavaggio;

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data ampia divulgazione mediante affissione all'albo pretorio e nei luoghi pubblici maggiormente frequentati, e con pubblicazione sul sito internet comunale;

che sia inviata la presente ordinanza al Comando Polizia Municipale ed alle locali stazioni dei Carabinieri per il controllo sulla sua esecuzione.

Il Sindaco
f.to avv. Canio Di Milia